

A.S. 1078-B

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

| DISEGNO DI LEGGE Testo approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati | DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione |
|--|--|
| Art. 23. | Art. 23. |
| <i>(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche)</i> | <i>(Abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286)</i> |
| <p>1. In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n.125, è inserito il seguente:</p> | <p>1. Identico</p> |
| <p><i>«Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche). – 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.</i></p> | |
| <p>2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.</p> | |
| <p>3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n.151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni».</p> | |

| | |
|--|----------------------------|
| <p>2. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> | <p><i>2. Soppresso</i></p> |
| <p><i>a) al comma 2, alinea, dopo le parole: «devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte» sono inserite le seguenti: «, ovvero, successivamente, almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale,»;</i></p> | <p><i>a) Soppresso</i></p> |
| <p><i>b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il divieto, per un anno dalla data del fatto, della somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte».</i></p> | <p><i>b) Soppresso</i></p> |

zazione del rumore e alla determinazione dei valori limite, nonché alla rigorosa ridefinizione del limite differenziale, del concetto di emissione e del concetto di concorsualità, sia nel caso della presenza delle infrastrutture di trasporto che nel caso della compresenza di altre sorgenti, e alla definizione di principi e criteri direttivi anche con riferimento alla tematica delle mappature acustiche ed ai piani di azione e/o di risanamento, con particolare attenzione alle relative procedure autorizzative;

nell'ambito della determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, nonché della definizione dei criteri per la progettazione e esecuzione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture, di cui alla lettera b) del comma 2, a definire le metodologie di collaudo e di controllo dell'efficacia e dell'attuazione delle nuove norme, nonché i soggetti deputati a tali compiti;

a procedere, inoltre, alla definizione dei criteri per la regolamentazione e gestione del rumore generato dalle attività industriali, dai porti e dagli sport rumorosi presenti sul territorio, nonché per la gestione della attività all'interno di ambienti pubblici;

ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti legislativi di cui all'articolo 11, allo scopo di tutelare i cittadini acquirenti di alloggi di poter rivendicare i propri diritti verso i costruttori venditori di appartamenti in caso di mancata applicazione della normativa vigente in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 23.

G23.2

LA COMMISSIONE

Il Senato premesso che:

gli effetti del divieto di vendita degli alcolici dopo le due di notte non hanno avuto l'impatto sperato nella lotta alle infrazioni per guida in stato di ebbrezza;

la portata positiva della norma è stata frustrata sia dalla presenza di punti di vendita irregolari sia dal cosiddetto «nomadismo etilico» che porta chi vuole consumare alcolici dopo l'orario di divieto ad una migrazione in cerca di rivendite;

alla luce di quanto verificato occorre introdurre una nuova serie di attività e proposte positive al fine di indirizzare le persone ad un uso più consapevole degli alcolici;

da tempo le istituzioni e le associazioni di categoria si stanno impegnando per costruire un percorso virtuoso con una serie di proposte;

la proposta più importante che ci viene dall'esperienza culturale dei paesi europei più avanzati è quella di promuovere e premiare il cosi-

detto «guidatore designato»: colui che guida non consuma alcolici e se ha bevuto non guida;

considerato che:

per sviluppare un progetto appare indispensabile la collaborazione effettiva e qualificata dei locali che parta dall'istituzione di un «Bollino» che indichi i locali sicuri;

deve essere obbligatoria la presenza nei locali di etilotest in grado di avvisare sullo stato di lucidità dei guidatori, favorendo la formazione del personale sulle modalità di intervento nelle situazioni di rischio o in presenza di individui in evidente stato di ebbrezza o non in grado di mettersi alla guida;

uno strumento che necessita di sviluppo è la collaborazione con gli enti locali per la predisposizione di convenzioni con il trasporto pubblico per il rientro a casa dai luoghi di divertimento in tutta sicurezza;

favorire il consumo di bevande analcoliche ed acqua, non utilizzando minori alla somministrazione di bevande alcoliche unitamente ad intrattenimenti pomeridiani del fine settimana «alcohol free» per i minori è da considerarsi un importante ed indifferibile punto di partenza;

è da considerarsi indispensabile il coinvolgimento delle imprese che operano nel settore della produzione di alcolici nella definizione e predisposizione di campagne di sensibilizzazione sulle modalità di assunzione consapevole tese ad incentivare comportamenti positivi e corretti finalizzati al rispetto delle regole della legalità e del codice della strada;

impegna il Governo:

ad istituire in tempi rapidi un tavolo tecnico con le associazioni di categoria, le forze dell'ordine e tutti i soggetti interessati al fine di predisporre una serie di provvedimenti che diano attuazione a quanto sviluppato nelle premesse e nelle considerazioni, consentendo di realizzare una inversione radicale nelle abitudini dei consumatori, in particolare dei più giovani, per quanto riguarda il consumo di alcolici.

G23.3

LA COMMISSIONE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (AS. 1078-B);

premessi che:

la legge comunitaria per l'anno 2008, all'articolo n. 23 (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche), comma 2, lettera a), apporta modifiche al decreto-legge 3 agosto 2007, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, stabilendo che la somministrazione di bevande alcoliche può essere effettuata anche dopo le ore 2 della notte, con il limite di interrompere la stessa almeno mezzora prima dell'orario di chiusura del locale;

secondo un recente studio della Commissione Europea, in Italia la mortalità per incidente stradale viene stimata come correlata all'uso di alcol per una quota compresa tra il 30% e il 50% del totale. L'elevata percentuale di morti per incidente stradale diviene particolarmente rilevante per la fascia di età giovanile, come risulta dai dati ISTAT 2006, dai quali si rileva che i conducenti della fascia di età tra i 25 e i 29 anni (con 452 morti e 31.451 feriti) e tra i 30-34 anni (con 457 morti e 31.259 feriti) sono quelli più colpiti dagli incidenti stradali, e parimenti, la mortalità è molto elevata anche fra i conducenti di 21-24 anni (379 morti e 24.302 feriti);

il fenomeno è caratterizzato inoltre da una specificità legata alla fascia oraria, in quanto negli incidenti notturni si verifica il più alto indice di mortalità, con un valore massimo intorno alle 5 del mattino, e, secondo i dati forniti dalla Direzione Generale Prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, particolare allarme suscita l'elevata percentuale (il 44,6 % del totale degli incidenti notturni) degli incidenti occorsi il venerdì e sabato, data l'alta correlazione stimata tra questo tipo di incidente stradale e l'abuso di alcol o altre sostanze d'abuso, soprattutto da parte dei giovani;

da un recente studio ISTAT (2006) risulta che alcuni comportamenti di consumo a rischio (consumo di alcolici fuori pasto e *binge drinking*) sono più frequenti tra coloro che frequentano le discoteche e luoghi in cui si balla, sia per i maschi che per le femmine. I dati ISTAT ci dicono che i giovani sono interessati con particolare frequenza dagli incidenti derivanti da un alterato stato psicofisico del conducente (malore, sonno, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ebbrezza da alcol), che rappresentano nel 2006 il 2% del totale di tutte le cause di incidente stradale nell'anno ed hanno spesso conseguenze molto gravi. Nell'ambito di tali cause di incidente, l'ebbrezza alcolica ha rappresentato nel 2006 il 70,1% del totale, con 4.246 casi rilevati;

considerata l'importanza di aumentare al massimo grado le misure per la prevenzione di guida in stato di stato ebbrezza, al fine di prevenire incidenti, anche mortali;

impegna il governo:

a potenziare le campagne informative e di prevenzione, tramite la realizzazione di messaggi educativi circa il corretto uso dell'alcol, diretti in particolar modo alla fascia giovanile della popolazione, anche coinvolgendo l'ambito scolastico nella realizzazione e diffusione degli stessi;

ad aumentare i controlli delle forze di pubblica sicurezza lungo le principali vie di comunicazione, ed in particolar modo, nelle aree adiacenti a locali di ricreazione notturni che somministrano alcool, e a dotare le stesse degli strumenti per la rilevazione del tasso alcolometrico dei conducenti;

a incrementare l'estensione della distribuzione gratuita degli kit monouso per l'auto analisi del tasso alcolometrico nei locali notturni, affiancando la distribuzione degli stessi, effettuata da personale specializzato e competente, con materiale illustrativo ed esplicativo;

a stimolare gli enti locali nell'approntare servizi di trasporto gratuito notturno, anche in ogni occasione interessata da particolari eventi notturni, da e verso i principali locali di ricreazione ed i centri abitati, al fine di disincentivare l'utilizzo degli automezzi privati in favore di quelli pubblici, magari anche tramite la stipula di speciali convenzioni con i gestori dei locali di cui sopra.
